

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A."

Autorizzazione Integrata Ambientale ex art 29 D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un "Impianto di compostaggio per la produzione di fertilizzanti mediante trattamento biologico da realizzarsi in c.da Milisinni, località Passo Martino S.P n.69/II nel Comune di Catania – Foglio n.52 Particelle n. 25 quota parte – 574 quota parte – 576 – 577 – 583 quota parte – 584 – 585 – 586 – Gestione Impianto I.P.C.C Società REM srl (Realizzazioni e Montaggi srl) sede legale Viale Teracati n.156 Siracusa –

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.06.2015;
- VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle leggi sanitarie";
- VISTA la Legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27bis che norma il "Provvedimento autorizzatorio unico regionale";
- VISTO il D.Lgs. n. 81/08 – "In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 6.09.2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

- privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all'A.I.A.;
- VISTO il D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27.10.2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 4064 del 15.03.2018 avente per oggetto *Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- VISTO il D.A. 176/GAB del 09.08.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con la quale è stato approvato il "*Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'area e dell'ambiente*";
- VISTO il D.D.G. 92 del 21.08.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale prevede che "*l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento*";
- VISTO il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02.08.2012;

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28.05.2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'11.07.2012;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione";
- PRESO ATTO che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le BAT Conclusions per il settore Waste Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E;
- VISTO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 524/GAB del 31/01/2018, di adozione del PTPCT - Aggiornamento 2018-2020;
- VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la "*rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale*" nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTO il D.D.G. 232 del 28.05.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del D.Lgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07.06.2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 08 del 04.01.2018, con cui a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 29.12.2017 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494/D.A.R del 27.10.2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.";
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l'arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A." è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del regolamento di attuazione dei

nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. n. 3/2016;

VISTO il D.D.G./D.R.A.R. n. 960 del 06 agosto 2019 con il quale è stato confermato all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.", denominato Servizio 8;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;

VISTO il D.Lgs. n. 75 del 29 Aprile 2010, "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e ss.mm.ii.;

VISTE Linee Guida Regione Sicilia sulla progettazione, costruzione, gestione degli impianti di compostaggio approvate con Ordinanza Commissariale del 29 maggio 2002;

VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

VISTA l'Istanza del 28.02.2017 acquisita al prot D.R.A.R al n.9250 con la quale la società REM srl ha presentato istanza di A.I.A art 29 ter D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii per la realizzazione di un "Impianto di compostaggio per la produzione di fertilizzanti mediante trattamento biologico da realizzarsi in c.da Milisinni, località Passo Martino S.P n.69/II nel Comune di Catania – Foglio n.52 P.lle nn.25 quota parte, 574 quota parte – 576 – 577 – 583 quota parte – 584 – 585 – 586 " allegando il relativo progetto e la documentazione completa;

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento istruttorio già avviato presso questo Dipartimento sono state convocate e tenute:

- 1) Riunione informativa del 05/06/2017 per la verifica della completezza documentale convocata con PEC prot 23425 del 25/05/2017;
- 2) Conferenza dei Servizi del 04.08.2017 art.4 c.4 lett b) Ordinanza Presidente Regione Sicilia del 01.06.2017;
- 3) Conferenza dei Servizi del 21.08.2017 art.4 c.4 lett b) Ordinanza Presidente Regione Sicilia del 01.06.2017;

Acquisendo i seguenti pareri e/o note:

Conferenza del 04.08.2017

- Nota prot 163091 del 03.08.2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 04.08.2017 al n.34293 con la quale il **Genio Civile di Catania** esprime parere favorevole ex art 13 Legge 64/74;
- Nota prot 47538 del 04.08.2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 04.08.2017 al n.34365 con la quale l'**ARPA CT** chiede integrazioni;
- Nota prot 22235 del 03.08.2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 04.08.2017 al n.34293 con la quale il **Comando dei Vigili del Fuoco di Catania** esprime parere favorevole;

- Nota prot 88972 del 01.08.2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 02.08.2017 al n.33869 con la quale **P'ASP di Catania Servizio SIAV** esprime parere favorevole con condizioni;
- Nota prot 497/17 del 26.08.2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 03.07.2017 al n.28837 con la quale la **SRR Catania Area Metropolitana** esprime parere favorevole;
- Nota prot **ENAC-TSU-20/07/2017** – 0074671 – P acquisita agli atti del Dipartimento in data 26.07.2017 al n.32100 con la quale l'ENAC fa presente che il proponente si munisca del parere ENAC attivando la procedura indicata nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente alla sezione “ Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea” inviando alla scrivente direzione la documentazione necessaria e contestualmente attivando analogo procedura con ENAV; - Nota ditta **REM srl** trasmessa con PEC a codesto Dipartimento in data 26.07.2017 e con PEC al Comune di Catania in data 27.07.2017 nella quale si allega il documento “Asseverazione per esclusione dall'iter valutativo ENAC.ENAV” nel quale si afferma, a firma di professionista abilitato, che l'intervento progettuale non ha alcun interesse sia intermini aeronautico sia in termini di ostacoli sia in termini di pericoli per la navigazione aerea e pertanto “se ne attesta l'esclusione dall'iter valutativo secondo quanto stabilito nel paragrafo 4 del documento ENAC.ENAV – Verifica preliminare, Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea”;
- Nota prot 57607 del 04/08/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 04.08.2017 al n.34406 con la quale **P'ARTA Ufficio Territoriale Ambiente UTA Catania (U.O.B A.2.6)** esprime parere favorevole con limiti e prescrizioni;
- Nota prot 287468 del 03/08/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 03.08.2017 al n.34145 con la quale il **Comune di Catania Direzione Ecologia e Ambiente** esprime parere favorevole con prescrizioni;

Conferenza del 21.08.2017

- Nota prot n.59945 del 21.08.2017 con la quale **P'ARTA Servizio 3** – Assetto del territorio e difesa del suolo ha trasmesso parere favorevole di compatibilità idraulica con prescrizioni;
- Nota prot n.300842 del 18.08.2017 con la quale il **Comune di Catania nella figura del Sindaco** esprime parere negativo di assenso alla realizzazione dell'opera in quanto l'area su cui realizzare l'impianto non risulta nella sua destinazione attuale conforme allo strumento urbanistico segnatamente all'attività da svolgere;
- Richiesta integrazioni da parte del **D.R.U ARTA Servizio 4.1 Affari Urbanistici Sicilia Sud-Orientale** e che “*venga prodotto espresso assenso del Sindaco alla variante urbanistica per l'area oggetto di intervento*”;

Nel corso dell'istruttoria sono stati altresì acquisiti i seguenti pareri/note: Nota prot 50620 del 06.10.2017 della **Città Metropolitana di Catania** acquisita agli atti del Dipartimento in data 09/10/2017 al n.42027 inerente il parere favorevole ai sensi del Decreto ARTA del 22.10.2017;

VISTA

la nota n.prot 92.2017 del 09.10.2017 con la quale la REM srl ha trasmesso al D.R.U ARTA Servizio 4.1 Affari Urbanistici Sicilia Sud-Orientale le integrazioni richieste;

CONSIDERATO

che tutta la documentazione (Verbali di Conferenza) di cui al punto precedente, con nota di questo Dipartimento Servizio 7 prot 4408 del 31.01.2019, è stata resa agli atti e

dunque acquisita nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 31.01.2019 convocata dall'AREA 2 del Dipartimento Regionale Ambiente con nota n.prot 4286 del 22.01.2019 ai fini del rilascio, per il progetto di che trattasi, del P.A.U.R art 27 bis D.Lgs n.152.2006 e ss.mm.ii ai sensi dell'intervenuto D.Lgs n.104/2017 che ha aggiornato il D.Lgs n.152.2006;

CONSIDERATO

che per il progetto di che trattasi (CT 15 RIF69), nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) ex art 27 bis D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii alla luce dell'intervenuto D.Lgs n.104/2017, il Dirigente del Servizio I D.R.A con nota prot n.46610 del 20.07.2018 ha comunicato al proponente ed agli Enti elencati nell'avviso predisposto dal proponente, tra cui codesto Dipartimento, che ai sensi dell'art.24, comma 2 del D.Lgs 152.2006 e ss.mm.ii, il progetto, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, nonché l'avviso al pubblico, è stato pubblicato in data 09.07.2018 sul sito web del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente (portale SI.VI)

RILEVATO

che la documentazione completa di cui al punto precedente si compone dei seguenti elaborati:

- Istanza via art.23 e seguenti d.lgs n.152/2006 e s.m.i. integrata da V.INC.A II livello DPR n.357/1997;
- avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2 D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.;
- Premessa procedura di V.I.A – stato odierno iter autorizzativo impianto – rilievi parere commissione tecnica specialistica n.01/2018 allegato al D.A Territorio ed Ambiente n.87/gab del 02.03.2018 + allegati (allegato verbale tavolo arpa – REM del 21.08.2017 - allegato integrazioni tavolo tecnico ARPA – REM del 23.08.2017 - allegato integrazione documentazione ARTA Servizio 4.1 - allegato nota REM prot n.83 del 18.09.2017 - allegato parere Ispettorato Ripartimentale Foreste Catania - allegato nota comune Catania del 10.10.2017 - allegato diniego AUA Ecoambiente Italia srl - allegato rinuncia campagna Ecoambiente Italia srl - allegato int. Progettuale Compatibilità idraulica/sistemi anti allagamento - Allegato Documentazione Impianto Fognario)
- elenco autorizzazioni
- Scheda sintetica progetto
- Sintesi non tecnica
- Relazione Tecnica
- Relazione Geologica
- Proposta Piano di Monitoraggio e Controllo
- Relazione Tecnica Impianto Antincendio
 - Tav.1 Inquadramento Geografico*
- *Tav.2 Planimetria stato di fatto (scala 1:100)*
- *Tav.3 Planimetria Generale (scala 1:500)*
- *Tav.4 Gestione dei colaticci (scala 1:500)*
- *Tav.5 Gestione delle acque di piazzale e delle acque meteoriche (scala 1:500)*
- *Tav.6 Computo delle superfici coperte e scoperte (scala 1:500)*
- *Tav.7 Planimetria con indicazione delle linee di percorrenza interne (scala 1:500)*
- *Tav.8 Ubicazione dei biofiltri, dei filtri a carboni attivi, dei piezometri, dei pozzetti di prelievo e del sondaggio a carotaggio continuo (scala 1:500)*
- *Tav.9 Pianta e sezione della biocella e dei biofiltri (scala 1:100)*
- *Tav.10 Planimetria Impianto con mitigazione a verde impatti (scala 1:500)*
- *Tav.11 Planimetria Impianto con opere mitigazione impatto acustico (scala 1:500)*
- *Manufatti da realizzare:*
- *Tav.12 Pianta e prospetto Area di maturazione e raffinazione finale (scala 1:500)*
- *Tav.13 Pesa a bilico (scala 1:100)*
- *Tav.14 Pianta e prospetto Capannone di ricezione (scala 1:200)*

- Tav.15 Pianta e prospetto Capannoni deposito compost finito (scala 1:200)
- Tav.16 Planimetria Impianto Antincendio (scala 1:500).
- Tav.17 Planimetria dello stabilimento (rumore)
- STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
- VERIFICA DI INCIDENZA DPR n.357/1997 – Valutazione Appropriata II livello
- Altri documenti
- Quadro economico e computo metrico estimativo ELENCO PREZZI – ANALISI PREZZI;
- Dichiarazione di asseverazione attestante il valore dell'opera ai fini del versamento della tariffa istruttoria;
- Documentazione attestante la titolarità di gestore dell'installazione (titolo di proprietà) – Visura camerale c/o C.C.I.A.A – Visure/Mappa Catastali;
- Copia fotostatica documento d'identità del sottoscrittore;
- ISO UNI EN ISO 9001:2008 certificato n. IT15/0298;
- Certificato di Destinazione Urbanistica;
- Distinta versamento oneri istruttori via D.lgs n.152/2006 e smi integrata da V.INC.A DPR n.357/1997

CONSIDERATO

che nell'ambito del rilascio, per il progetto di che trattasi (CT 15 RIF69), del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) art 27 bis D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii, a seguito della pubblicazione della documentazione prevista dall'art.24 comma 2 D.Lgs n 152.2006 integrato dal D.Lgs n.104.2017 sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente (portale SI.VI), sono state tenute dall'AREA 2 del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente – R.U.P Dir Servizio 1 - n.2 Conferenze dei Servizi che hanno portato all'acquisizione dei seguenti pareri e/o note i cui rispettivi verbali sono stati trasmessi a questo Dipartimento con note n.prot 7338 del 04.02.2019 e n.prot 27122 del 23.04.2019

Conferenza del 31.01.2019

- Parere favorevole con prescrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D.Lgs 152.2006 e ss.mm.ii e dell'art.5 del DPR 357/1997 della **Città Metropolitana di Catania** espresso con nota prot n.43436 del 20.07.2018;
- Parere **Comune di Catania** reso con nota prot n.35941 del 29.01.2019 (prot ARTA n.6445 del 30.01.2019) ai sensi dell'art.24 comma 3 e 29-ter del D-Lgs 152/2006 e ss.mm.ii nel quale ribadendo parere favorevole con prescrizioni sotto gli aspetti ambientali, in merito alla parte Urbanistica del progetto rileva“ *la Direzione Urbanistica esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto..poichè l'area individuata, oltre a non essere adeguatamente infrastrutturata, ha destinazione agricola e pertanto, non è idonea per la realizzazione di un impianto che rientra nella categoria di attività industriale gestione rifiuti punto 5.3.b1 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs n.152.2006 e ss.mm.ii.....La Direzione urbanistica potrà valutare eventuale variante urbanistica sul sito in oggetto della presente richiesta, seguendo le procedure legittime, che consideri una rimodulazione pubblico/privato e, inevitabilmente, il pagamento degli oneri per i cambi di destinazione d'uso, così come previsto per Legge al fine di evitare danni erariali all'Ente. Inoltre la ditta REM potrà invocare l'istituto della convenzione per il conferimento dei rifiuti compostabili, oltre che con il Comune di Catania, anche con altri enti metropolitani”;*
- Nota **Sovrintendenza BB.CC.AA di Catania** prot n.2049 del 29.01.2019 con la quale comunica che l'intervento oggetto della conferenza “*non ricade nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico*” e dichiara che non può pronunciarsi nel merito;

- Parere n.253/19 del 30.01.2019 della **SRR Catania Area Metropolitana** “verificato il parere emesso dal Comune di Catania con nota prot n.35941 del 29.01.2019 la SRR rileva di allinearsi a quanto indicato nello stesso, tenendo presente che il Piano d'Ambito non può determinare conflitti di gestione del territorio all'interno di qualsiasi comune facente parte della medesima SRR”;
- P.I.I prot n.12 del 22.01.2019 della **C.T.S V.I.A.**;
- Nota **Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Servizio 7** prot n. 4408 del 31.01.2019;

Conferenza del 19.04.2019

- Parere favorevole **Genio Civile di Catania** con nota prot n.163091 del 03.08.2017, trasmessa all'Area 2 dal Servizio 1 con nota n.prot 7112 del 01.02.2019;
- Nota prot n.68 del 01.03.2019 della società **REM srl** (prot D.R.A n.14211 del 04.03.2019) inerente le controdeduzioni al Parere Istruttorio Intermedio n.12 del 22.01.2019 della C.T.S.;
- Nota prot n.5108 del 15.03.2019 del **Dipartimento Regionale dell'Urbanistica – U.O 4.1** (prot D.R.A n.17582 del 15.03.2019) con la quale, in breve, viene comunicato che il Dipartimento non rilascia alcun parere se non in caso di difformità urbanistica tra il progetto e le previsioni del P.R.G.;
- Nota prot n.89 del 18.03.2019 della società **REM srl** (prot D.R.A n.18066 del 18.03.2019) di diffida ad adempiere nei confronti dell'Amministrazione delegata all'emissione del P.A.U.R.;
- Nota prot n.7367 del 15.04.2019 (prot D.R.A n.26439 del 16.04.2019) del **Dipartimento Regionale dell'Urbanistica U.O. 4.1** inerente la verifica della compatibilità ambientale del progetto con la destinazione dell'area oggetto di intervento;
- Nota prot n.11806 del 17.04.2019 (prot D.R.A n.26439 del 18.04.2019) del **Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania**, con la quale è stato trasmesso il parere ai fini antincendio espresso ai sensi del DPR 151/2011 con nota n.prot 22225 del 03.08.2017;
- Nota prot n.37507 del 17.04.2019 (prot D.R.A n.26277 del 17.04.2019) **dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania**, con la quale non esprime alcun parere di competenza in merito alla realizzazione del progetto in argomento, stante che l'area risulta estranea alle finalità del regime vincolistico di cui all'art.1 del R.D.L 30.12.1923 n.3267;
- Nota prot n.50022 del 17.04.2019 (Prot D.R.A n.26245 del 17.04.2019) **dell'ASP di Catania Dipartimento di Prevenzione U.O.C Igiene Ambientale di Vita** con il quale riconferma il parere espresso con nota prot n.88972/DP del 01.08.2017;
- P.I.C n.prot 127 del 17.04.2019 **C.T.S V.I.A.**;
- Parere **U.T.A CT** n.prot 26847 del 19.04.2019;
- Verbale Tavoli Tecnici ARPA CT – REM srl aprile 2019;
- Nota n.prot 118/2019 del 16.04.2019 (prot D.R.A n.25996 del 17.04.2019) società **REM srl** con la quale la società si obbliga a riconoscere al Comune di Catania il pagamento degli oneri relativi al cambio di destinazione d'uso funzionale;

- Nota n.prot 143170 del 17.04.2019 del **Comune di Catania** nella quale in riferimento al parere reso dalla Direzione Urbanistica il 29.01.2019 prot 35041 e vista la nota REM srl del 16.04.2019, con cui si concorda nel parere medesimo, ovvero la corresponsione a favore del Comune degli oneri di urbanizzazione per il *cambio di destinazione d'uso funzionale degli impianti esistenti da agricoli ad industriali*, che costituisce un cambio di rotta della ditta, il Comune ritiene di poter rilasciare un nuovo parere..;
- Dichiarazioni del rappresentante la **Città Metropolitana di Catania** per la quale occorre predisporre il Piano di Emergenza Interno ai sensi dell'art 26-bis della Legge n.132 del 01.02.2018 che converte il Decreto Legge 04.10.2018 n.113, rendendo nel caso parere favorevole;

Conferenza del 22.07.2019

- nota prot. n. 127 del 23/04/2019 (prot. DRA n. 27596 del 24/04/2019) con la quale la Società REM s.r.l. ha presentato controdeduzioni e richiesta di modifica delle prescrizioni al PIC n. 127 del 17/04/2019 della Commissione Tecnica Specialistica, allegato al verbale della sopra richiamata Conferenza di Servizi del 19 aprile 2019;
- nota prot. n. 132 del 06/05/2019 (prot. DRA n. 29937 del 07/05/2019) con la quale la Società REM s.r.l, facendo seguito alla comunicazione prot. n. 127/2019, ha chiesto audizione al gruppo Istruttore della Commissione Tecnica Specialistica;
- nota prot. n. 31249 del 10/05/2019 con la quale il Servizio 1 ha convocato l'audizione del proponente per il 15/05/2019, di cui al relativo verbale di audizione del 15/05/2019;
- nota prot. n. 8904 del 10/05/2019 del Servizio 4 Affari urbanistici Sicilia sud-orientale del Dipartimento dell'Urbanistica "*... ove dalle risultanze della suddetta verifica emergesse che il progetto proposto costituisca variante urbanistica, il conseguente necessario parere di competenza di questo DRU è subordinato all'acquisizione dell'assenso sindacale (presupposto necessario per l'approvazione della variante urbanistica reso alla luce di atti sopradetti*";
- nota prot. n. 149 del 16/05/2019 (prot. DRA n. 33172 del 16/05/2019) con la quale la Società REM s.r.l., facendo seguito all'audizione tenutasi presso gli Uffici del Dipartimento Regionale dell'Ambiente in data 15/05/2019 ha trasmesso Planimetria denominata "*Copertura percorsi interni movimentazione rifiuti*" quale proposta di miglioria funzionale alla richiesta di cassazione delle prescrizioni n. 24 e n. 25 contenute nel parere della Città Metropolitana di Catania prot. n. 43436 del 20/07/2018;
- nota prot. 38124 del 04/06/2019 con la quale il Servizio 1 ha richiesto alla Società REM s.r.l. di trasmettere progetto in adeguata scala, con relative sezioni e planimetrie e particolari costruttivi, in riferimento alla prescrizione n. 72 del PIC n. 185 del 29/05/2019 della Commissione Tecnica Specialistica riferita ai "percorsi interni all'impianto" ai fini della pubblicazione sul portale ambientale SI-VVI;
- nota pec del 05/06/2019 (prot. DRA n. 38536 del 05/06/2019) con la quale la Società REM s.r.l, in riscontro alla sopra citata nota prot. n. 38124 del 04/06/2019 ha trasmesso la Tavola "Unica Struttura Copertura", la quale è stata pubblicata dal Servizio 1 in data 6 giugno 2019 sul portale ambientale SI-VVI;



- nota prot. n. 38198 del 04/06/2019 con la quale il Servizio 1 ha notificato all'Area 2 il PIC n. 185 del 29/05/2019 della Commissione Tecnica Specialistica approvato nella seduta del 29 maggio 2019;
- parere favorevole con prescrizioni prot n. 208184 rif prot n.156085/19 del 07/06/2019 del Comune di Catania in persona del Sindaco prescrivendo, tra l'altro, "... concordare con il Comune di Catania opere di compensazione e di urbanizzazione fino allo scomputo, anche totale, degli oneri concessori da versare come previsto per legge, per mutamento funzionale d'uso degli opificispecificare nella richiesta dei titoli abilitativi che si tratta di mutamento d'uso degli immobili e non una variante Urbanistica in area agricola e che, una volta finita l'attività, i fabbricati torneranno nella loro destinazione originaria (agricola) così come la destinazione dei terreni che permangono agricoli (giusta previsione del PRG art.26 N.T.A) ... espresso ai sensi dell'art. 216 del t.u.l.s. approvato con R.D. 27/7/34 n. 1265 e dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al rilascio della richiesta autorizzazione in variante urbanistica";
- nota pec del 05/07/2019 (prot. DRA n. 47708 del 08/07/2019) con la quale la Società REM s.r.l., ha trasmesso in allegato il Piano di Monitoraggio e Controllo riferito all'impianto in oggetto a seguito emissione parere di VIA;
- parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni, espresso dall'ASP di Catania, con nota prot. 95759 del 16/07/2019 (prot. DRA n. 50660 del 19/07/2019);
- D.A n. 290/GAB del 24/06/2019 A.R.T.A"ai sensi dell'art.25 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. l'Autorità Ambientale ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo comprensivo della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.5 del del D.P.R n.357/1997 "a condizione che siano messe in atto tutte le misure di mitigazione/compensazione contenute nello Studio di Impatto Ambientale al capitolo 6 e nella Valutazione D'Incidenza Ambientale da pag.58 a pag.68 e da pag.80 a pag.92, in uno a quelle stabilite dalla Città Metropolitana di Catania con parere nota prot n.43436 del 20.07.2018 e con le seguenti ulteriori prescrizioni/condizioni...(elencate nell'allegato Parere n.185/2019 della C.T.S)" " ... "e che lo stesso è stesso, ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e in ossequio all'art.68 della legge regionale n.21 del 12 agosto 2014 è stato pubblicato in data 01/07/2019 sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e notificato a tutti gli Enti coinvolti con nota prot n.45495 del 28/06/2019 del Servizio 1 di questo Dipartimento";
- nota prot. n. 264220 del 22/07/2019 del Comune di Catania "conferma il parere reso con la nota prot. n. 208184 del 07/06/2019";
- Copia della G.U.R.S n. 29 del 19/07/2019 "Pubblicazione D.A n.290/GAB del 24/06/2019 in G.U.R.S";
- Dichiarazioni del rappresentante del Dipartimento Regionale Urbanistica "...il Dipartimento Urbanistica, per i procedimenti di PAUR, è chiamato ad esprimere parere solo ed esclusivamente nel caso in cui i progetti costituiscano variante urbanistica. Rileva, inoltre, che nel caso in cui i progetti siano conformi allo strumento urbanistico il Dipartimento Urbanistica non deve essere convocato alla Conferenza di Servizi ";
- Dichiarazioni del rappresentante del Servizio 8 D.R.A.R "...preso atto che nella nota prot. n. 208184 del 07/06/2019 il Sindaco "esprime parere favorevole richiamando tutte le suddette prescrizioni ai sensi dell'art. 216 del T.U. L.S. approvato con R.D. 27/7/34 n. 1265 e dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e

ss.mm.ii., al rilascio della richiesta autorizzazione in variante urbanistica". Relativamente a quest'ultima espressione sulla variante urbanistica, ai fini della conclusione del procedimento di A.I.A., si chiede all'Amministrazione Comunale, non presente all'odierna Conferenza di Servizi, di chiarire se il progetto in esame va in variante allo strumento urbanistico ovvero è conforme allo strumento urbanistico vigente, ancorchè necessita di cambio di destinazione d'uso degli immobili ricadenti nell'area";

Conferenza del 11.09.2019

- nota prot. n. 19804 del 18/07/2019 (prot. DRA n. 51035 del 22/07/2019) con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania ha trasmesso copia del parere espresso con nota n. 22223 del 03/08/2017;
- nota prot. n. 14794 del 22/07/2019 (prot. DRA n. 51972 del 24/07/2019) con la quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania ha comunicato di non pronunciarsi in merito al progetto in argomento in quanto l'intervento non ricade nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico;
- nota prot. n. 271920 del 26 luglio 2019 (prot. DRA n. 53591 del 30/07/2019) con la quale il Comune di Catania - Direzione Urbanistica, Gestione del Territorio e Decoro Urbano, in riferimento al verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 22 luglio 2019, chiarisce che *"il progetto in esame non è in contrasto con il P.R.G. pertanto è urbanisticamente conforme allo strumento di pianificazione, così come previsto dalle norme tecniche di attuazione, è sottoposto, sotto il profilo edilizio, al cambio di destinazione funzionale degli immobili. Tale cambio funzionale è necessario preliminarmente all'avvio dell'attività edilizia, così come ampiamente descritto nel parere già inviato in data 07/06/2019 prot. n. 208184"*;
- nota prot. n. 273759 del 29 luglio 2019 (prot. DRA n. 54029 del 31/07/2019) con la quale il Sindaco del Comune di Catania, in merito al parere reso in data 07 giugno 2019 prot. n. 208184 e successive precisazioni della Direzione Urbanistica prot. n. 271920 del 26 luglio 2019, precisa quanto segue: *"è necessario cassare" la dicitura all'ultimo rigo: "al rilascio della richiesta autorizzazione in variante urbanistica" e pertanto si esprime parere favorevole richiamando tutte le suddette prescrizioni"*;
- nota prot. n. 18022 del 03 settembre 2019 (prot. DRA n. 59348 del 05/09/2019) con la quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania trasmette *"il parere non dovuto di competenza, già espresso con prot. n. 2049 del 29/01/2019, confermandone i contenuti"*;
- nota prot. n. 177547 del 10 settembre 2019 con la quale il Genio Civile di Catania comunica *"che questo Ufficio, con la nota n. 163991/2017, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 Legge 02/02/1974, n. 64, e art. 89 D.P.R. 380/2001, recepito con modifiche dalla L.R. 10/08/2016 n. 16"*;
- nota prot. n. 121273 del 10 settembre 2019 (prot. DRA n. 60467 del 11/09/2019) con la quale l'ASP di Catania comunica che *"si ritiene valido il parere di questo Ufficio inviato con nota prot. n. 95759/DP del 17/07/19"*;
- nota prot. n. 60416 del 11 settembre 2019 con la quale la Struttura Territoriale Ambiente - Catania/Enna ha comunicato di *"condividere tutti i contenuti dei precedenti pareri di competenza già espressi dall'UTA di Catania prot. n. 56607 del 04/08/2017, integrati con nota prot. 57607 del 04/08/2017"*;

- nota prot. n. 1921/19 del 31/07/2019 della S.R.R. Catania Area Metropolitana, pervenuta a mezzo pec del 31/07/2019 all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e per conoscenza alla Società REM, con la quale la predetta S.R.R., in merito al procedimento oggetto della Conferenza, ha comunicato che nella seduta del 30/07/2019 il CdA della Società ha deliberato ed esitato quanto di seguito: *"verificato il parere emesso dal Comune di Catania con nota prot. n. 208184 rif. prot. n. 156085/19 la S.R.R. di Catania Area Metropolitana comunica il parere positivo allineandosi con quanto indicato nello stesso"*;
- nota prot. n. 49925 del 11/09/2019, con la quale la Città Metropolitana di Catania, in merito al procedimento in oggetto, conferma quanto espresso nel parere reso con nota prot. 43436 del 20/06/2018, relativamente alle competenze in materia di AIA; nella medesima nota si ribadisce la necessità di redigere il Piano di Emergenza Interno, ai sensi dell'art. 26 bis della Legge n. 132 del 01/12/2018, già precedentemente richiesto durante la Conferenza di servizi del 19 aprile 2019;
- Dichiarazioni del consulente della REM srl che *"segnatamente al Piano di Emergenza interno di cui all'art. 26 bis della Legge 1 dicembre 2018 n. 132, dichiara che una volta concluso il procedimento autorizzativo e definita pertanto la configurazione finale dell'impianto, la Ditta trasmetterà alla Prefettura competente il Piano di Emergenza in uno al Progetto Esecutivo che, per altri versi, deve essere trasmesso anche al Dipartimento Regionale dell'Ambiente e alla Città Metropolitana di Catania. Dunque non si può procedere alla presentazione del predetto Piano alla data odierna in quanto l'impianto non è ancora definito. Difatti, il comma 1 dell'art. 26 recita: "i gestori di impianti di stoccaggio esistenti o di nuova costruzione hanno l'obbligo di predisporre un Piano di Emergenza interno "*;
- Dichiarazioni del rappresentante della Città Metropolitana di Catania *"la quale preso atto di quanto dichiarato dall'Ing. Indovino, ribadisce che la Ditta dovrà presentare il predetto Piano al Prefetto, come previsto dalla normativa, prima dell'avvio dell'attività, e di darne comunicazione alla Città Metropolitana di Catania"*;
- Dichiarazioni del rappresentante del Servizio 8 D.R.A.R. *"... in ordine alle note espresse dal Sindaco di Catania e dalla Direzione Urbanistica - Gestione del Territorio e Decoro Urbano del Comune di Catania, rileva che il presente procedimento non è in variante urbanistica e pertanto non necessita del parere del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica"*;
- nota prot. n. 0047499 del 11/09/2019 dell'ARPA CT *"... nel rilevare la necessità di chiarimenti, relativamente alle discrepanze tra le prescrizioni del parere dell'UTA prot. n. 26847 del 19/04/2019 e la prescrizione n. 25 del D.A. n. 290/GAB del 24/06/2019, nonché a quanto attiene le acque di seconda pioggia, ha espresso parere con prescrizioni sul PMeC, trasmesso dalla Società REM con pec del 26 luglio 2019 (prot. ARPA Sicilia n. 40083 del 29/07/2019), con la condizione che venga prodotta dalla Società, entro 30 giorni dall'adozione del P.A.U.R., la stesura finale del PMeC"*;
- Dichiarazioni del rappresentante del Servizio 8 D.R.A.R. *"preso atto dei pareri trasmessi al Tavolo della Conferenza di Servizi ai fini dell'emissione del provvedimento di AIA, con particolare riferimento alla nota ARPA —Struttura Territoriale di Catania prot. n. 0047499 del 11 settembre 2019, prodotta al Tavolo dal Presidente della Conferenza, rappresenta che, relativamente al richiesto chiarimento in ordine alla discrepanza tra le prescrizioni di cui alla nota prot. 26847 del 19/04/2019 dell'Ufficio Territoriale Ambiente di Catania -U.O.B. A.2.6,*

i cui contenuti sono condivisi e richiamati nella nota ultima prot. n. 60417 del 11/09/2019 e la prescrizione n. 25 del D.A. n.290/GAB. del 24/06/2019, non può rendersi ad oggi parere finale relativamente al provvedimento AIA in quanto tale discrepanza dovrà essere verificata con gli Enti che hanno espresso il parere...;

Conferenza del 18.09.2019

- Nota prot. n. 97634 del 10 settembre 2019 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania " *...in ordine all'odierno procedimento, di non esprimere alcun parere di competenza in merito alla realizzazione del progetto, stante che l'area d'intervento risulta estranea alle finalità del regime vincolistico al R.D. 327/23*";
- Parere prot. n. 51528 del 18 settembre 2019 della Città Metropolitana di Catania;
- Dichiarazioni del rappresentante della Città Metropolitana di Catania " *... relativamente alla prima prescrizione, si adegua alle prescrizioni e alle metodologie di monitoraggio e controllo espresse dall'ARPA in quanto ritenute sufficiente ed emesse dall'Autorità competente al controllo*";
- Verbale Tavolo Tecnico del 16.09.2019 svolto presso il Servizio 8 D.R.A.R giusta convocazione avvenuta con nota prot. n. 37437 del 13 settembre 2019 (protocollo DRA n. 61038 del 13 settembre 2019) . " *Fermo restando che, la Ditta con nota prot. 276/2019 del 13 settembre 2019 avente ad oggetto "Impianto di compostaggio da realizzarsi in contrada Milisinni (CT) — rilascio P.A.U.R. art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. — RIF. verbale Conferenza di Servizi del 11/09/2019" ha rappresentato "la soluzione tecnica volta al confinarne dell'area di maturazione con prelievo dell'aria esausta ... al fine di garantire le condizioni di salubri dei lavoratori, computata al corridoio di lavorazione (area di raffinazione finale rappresentata in retino puntinato, planimetria allegata) secondo lo schema planimetrico". Tale soluzione tecnica, appare opportuno precisare, è stata attentamente analizzata dal Tavolo Tecnico, le cui conclusioni finali così si riportano "per quanto sopra, la Società REM dovrà produrre idonea documentazione tecnica progettuale rispondente alle superiori prescrizioni in ordine al confinamento dell'area di maturazione e del relativo trattamento delle arie esauste ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"*;
- Dichiarazioni del consulente della REM srl " *... a rettifica dei contenuti di cui alla nota REM prot. 276/2019 del 13 settembre 2019 ed in ragione del parere UTA prot. n. 26847 del 19 aprile 2019 chiarisce che la proposta progettuale riguarda il confinamento dell'intera area di maturazione e raffinazione finale con invio delle arie esauste ivi ricadenti all'insufflazione nelle biocelle di ACT in modo da garantire la depressione dell'intera area....* ";
- Dichiarazioni del rappresentante del Servizio 8 D.R.A.R " *atteso quanto rappresentato nel corso della seduta del 11 settembre e preso atto di quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico del 16 settembre 2019, nonché della rettifica alla soluzione progettuale di cui alla Società proponente che, così come sopra esplicitato si adegua alle prescrizione del parere UTA prot. n. 26847 del 19 aprile 2019, chiarendo che nessun ulteriore punto di emissione è necessario inserire in ambito progettuale, dal ché non risulta necessario ulteriore e successivo parere alle emissione in atmosfera ex art. 269 ed ex art. 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 da parte dell'Ente competente, nonché tenuto conto di tutti i pareri favorevoli resi dagli Enti competenti in materia ambientale, quali Città Metropolitana di Catania, Comune di Catania, del Sindaco del Comune di Catania, dell'ASP di Catania, dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania, dell'UTA di Catania oggi STA CT/EN, della SRR Catania Area Metropolitana, a*

rendere parere nell'ambito del procedimento di A.I.A., e con esplicito riferimento al D.A. n. 290/GAB del 24 giugno 2019 di Valutazione di Impatto Ambientale coordinata con la Valutazione di Incidenza, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni e valori limite già determinate dai soggetti competenti, che saranno successivamente fatte proprie nel provvedimento finale di Autorizzazione Integrata Ambientale da questa Autorità. Sarà obbligo della Ditta produrre, nel più breve tempo possibile, e comunque prima dell'emissione del provvedimento finale, all'Autorità competente in materia di A.I.A. e alla STA CT/EN relazione tecnica corredata dei relativi elaborati grafici a supporto della dichiarazione già resa nella presente Conferenza....;

- *Dichiarazioni Presidente Conferenza di Servizi " all'esito della conclusione della odierna Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, considera conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi del procedimento in argomento";*

- VISTA la nota n.prot 281/2019 del 24/09/2019 della REM srl con la quale in linea al contenuto del Verbale di Conferenza del 18.09.2019, ha trasmesso a questo Dipartimento ed alla STA CT/EN "Relazione Tecnica sistema gestione arie esauste" con annessa Tavola planimetrica, relativa al confinamento dell'area di maturazione e raffinazione finale con contestuale invio delle arie esauste aspirate alle biocelle in ACT;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa del 06/09/2019 per il rilascio del Provvedimento di A.I.A art.29 D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia cd. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTA l'iscrizione della Ditta REM S.r.l. nella White List della Prefettura — U.T.G. di Siracusa iscritta dal 09.12.2014 con istanza di rinnovo del 22.10.2018;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della tempistica prevista dal comma 7 art 27 bis D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla conclusione del procedimento, in uno alla documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e pertanto di poter procedere al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II titolo III bis del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.,

nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) art. 27 bis D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii per la realizzazione di un "Impianto di compostaggio per la produzione di fertilizzanti mediante trattamento biologico da realizzarsi in c.da Milisinni, località Passo Martino S.P n.69/II nel Comune di Catania – Foglio n.52 P.IIe nn.25 quota parte, 574 quota parte – 576 – 577 – 583 quota parte – 584 – 585 – 586 – che nel caso in esame ai sensi del D.Lgs 46/2014 è definito "trattamento biologico" codice I.P.P.C codice I.P.P.C. 5.3—b

A termini della vigente normativa

DECRETA

Art. 1

Le premesse devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente Decreto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *sexies* del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, si rilascia alla Società REM SRL (gestore IPPC), con sede legale in Viale Teracati n.156 nel Comune di Siracusa (SR), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione di un Impianto di compostaggio per la produzione di fertilizzanti mediante trattamento biologico da realizzarsi in c.da Milisinni, località Passo Martino S.P n.69/II nel Comune di Catania – Foglio n.52 P.IIe nn.25 quota parte, 574 quota parte – 576 – 577 – 583 quota parte – 584 – 585 – 586 che nel caso in esame ai sensi del D.Lgs 46/2014 è definito "trattamento biologico" codice I.P.P.C 5.3—b finalizzato alla lavorazione di 230.000 tonnellate di rifiuti annui in ingresso e la produzione di compost di qualità.

Il presente provvedimento ha la validità temporale di 10 anni.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art 29 *decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i quali, a giudizio dell'Autorità Competente o di una Amministrazione competente, sarà necessario il riesame del provvedimento prima della scadenza del termine sopra indicato.

Art. 2

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce approvazione del progetto comprensivo di allegati in premessa elencati.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente Decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.;
2. Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Art. 3

I rifiuti, espressi in codice C.E.R. a sei cifre di cui al pt.16 del D.M 05.02.1998 e ss.mm.ii, che possono essere ammessi in impianto per le operazioni di messa in riserva R13 e di Recupero R3, sono i seguenti:

Descrizione tipologia	Codici C.E.R.
Rifiuti compatibili per la produzione di composti di qualità costituiti da:	
Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente	20.01.08 – 20.03.02
Rifiuti vegetali in coltivazioni agricole	02.01.03
segatura, trucioli, frammenti di legno, sughero	03.01.05 – 03.01.01

Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriale	02.03.04 – 02.05.01 – 02.07.01 – 02.07.02 – 02.07.04
Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa	04.02.21
rifiuti tessili di origine animale cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta	04.02.21
Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenuta attraverso processi di separazione	02.01.06
Scarti di legno non impregnato	15.01.03 – 20.01.38 – 03.01.01 – 03.01.99
Carta e cartone nelle forme commercializzate	20.01.01 – 15.01.01
Fibra e fanghi di carta	03.03.09 – 03.03.10 – 03.03.11
Contenuto dei prestomatici	02.01.02
Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	20.02.01
Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari, nonché rifiuti prodotti da impianti di trattamento delle acque reflue.	02.02.01 – 02.02.04 – 02.03.01 – 02.03.05 – 02.04.03 – 02.05.02 – 02.06.03 – 02.07.05 – 03.03.02 – 04.01.07 – 19.06.05 – 19.06.06 – 19.08.05 – 19.08.12 – 19.08.14
ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	10.01.01 – 10.01.02 – 10.01.03 – 10.01.15 – 10.01.17

Art.4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Fatte salve le prescrizioni richiamate nel D.A n.290/gab del 24.06.2019, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, il Gestore dovrà altresì rispettare tutti gli ulteriori seguenti limiti e prescrizioni:

1. Per l'attività di compostaggio dovranno essere rispettate tutte le condizioni prescritte al punto 16 dell'Allegato 1 sub-Allegato 1 del D.M 05.02.1998 e ss.mm.ii.
2. La potenzialità massima complessiva di trattamento di rifiuti dell'impianto è pari a 230.000 t/anno e le operazioni ammesse che potranno essere svolte sono R13 messa in riserva ed R3 recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
3. Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni (es.sovvalli) è di sei mesi.
4. La durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni a partire dalla fase di bioossidazione (ACT) comprendenti una fase di bioossidazione accelerata (ACT) durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante aerazione, seguito da una fase di maturazione in cumulo non insufflato (CURING) e raffinazione finale. La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 C°.
5. La fase di accettazione/scarico dei rifiuti e quella di bioossidazione accelerata devono avvenire in ambiente confinato e posto in depressione, realizzato secondo le specifiche tecniche di cui al progetto approvato per il contenimento di polveri e di odori.
6. Al fine del contenimento delle emissioni odorigene anche lo stoccaggio del sovrallio a fine lavorazione CER 191212 deve avvenire in ambiente confinato e posto in depressione con invio delle arie esauste aspirate, in ragione dei volumi da trattare, alla biocella/e di ossidazione alle quali dovranno essere condotte, sempre in relazione ai volumi da ricircolare, anche le arie esauste aspirate dal presidio di accettazione/scarico. Non necessariamente i volumi riciccolati devono interessare tutte le biocelle previste in progetto.
7. L'insufflazione della biomassa in atto alle biocelle di ossidazione potrà avvenire anche a mezzo di aria prelevata e ricircolata dalla stessa biocella garantendo il necessario apporto di ossigeno al rifiuto in trattamento.

8. Il Gestore è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione.
9. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto.
10. In ragione della prescrizione n.5 e dell'ottimizzazione/contenimento delle emissioni, fatte salve le portate complessive di progetto di cui al parere dell'Ufficio Territoriale Ambiente UTA Catania (U.O.B A.2.6) prot. 57607 del 04/08/2017, occorrerà realizzare n.4 biofiltri complessivi a servizio di n.4 gruppi di biocelle.
11. Le emissioni atmosfera dovranno essere mantenute nei limiti di cui alla tabella sottostante:

<i>Parametro</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Punto di emissione</i>	<i>Portata</i>	<i>Limiti di cui al parere UTA CT N. Prot. 57607 del 4 Agosto 2017</i>
Polveri	mg/Nm ³	E1 - E2 - E3 - E4	72.000 Nm ³ /h	20
Composti azotati (NH ₃)	mg/Nm ³	E1 - E2 - E3 - E4		5
Composti solforati (H ₂ S)	mg/Nm ³	E1 - E2 - E3 - E4		5
COV (*1)	mg/Nm ³	E1 - E2 - E3 - E4		50
Unità odorimetriche	U.O./Nm ³	E1 - E2 - E3 - E4		300 U.O Nm ³

12. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri e inquinanti) massimizzandone invece la sostenibilità (economica e di processo) in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione.
13. Gli effluenti gassosi devono essere emessi in modo controllato e con velocità e temperatura tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti, al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente;
14. I valori limiti di emissione fissati dall'autorizzazione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dall'impianto considerato. I limiti ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
15. Qualora il gestore accerti il superamento dei valori limite di emissione, a seguito di malfunzionamento o avarie, deve informare gli organi di controllo (Area Metropolitana e Struttura Territoriale Arpa provinciale), precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione;
16. I rifiuti organici putrescibili da raccolta differenziata potranno essere stoccati esclusivamente nel capannone, dotato di aspirazione e trattamento dell'aria, e comunque non potranno essere stoccati per un periodo superiore a 48 ore, salvo casi eccezionali.
17. Il capannone destinato alle fasi di stoccaggio e miscelazione del rifiuto putrescibile dovrà essere realizzato in modo da garantire il contenimento delle emissioni odorigene. A tal fine il suddetto capannone dovrà essere tamponato e dotato di apertura di accesso a chiusura automatica.
18. I biofiltri previsti in progetto dovranno essere realizzati con almeno 3 moduli singolarmente disattivabili per la manutenzioni ordinarie e straordinarie dotati di sistema di monitoraggio della temperatura, dell'umidità superficiale e del PH, utilizzando sonde appropriate al fine di verificare il mantenimento delle condizioni ottimali di funzionamento.
19. Per il campionamento delle emissioni dai biofiltri al fine di ottenere dei dati rappresentativi dell'intera sorgente dovrà essere effettuato il prelievo con cappa statica avente superficie di base non inferiore a 1

m di almeno 3 campioni prelevati in punti distribuiti uniformemente sulla superficie emissiva. La concentrazione media è ottenuta come media geometrica delle concentrazioni dei singoli campioni con la formula seguente:

$$\bar{C} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n C_i}$$

Dove:

- C concentrazione media;
- C_i concentrazione misurata sulla i-esima superficie parziale.

20. Dovranno essere rispettati i limiti di cui all'allegato I della parte V del D.Lgs.152/06 per gli altri inquinanti presenti nelle emissioni e non citati nella precedente tabella.
21. Le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti devono rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte V del D.Lgs. 152/06.
22. I punti di emissione devono essere dotati di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile.
23. Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs.152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Ditta dovrà informare l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Area 2, l'Area Metropolitana e la ST A.R.P.A. competenti territorialmente.
24. Rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3 All. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.in merito agli scarichi.
25. La Ditta dovrà provvedere all'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione/disoleazione al fine di garantire l'osservanza dei limiti della citata tabella 3, adottando tutte le misure necessarie ad evitare un aumento dei suddetti limiti.
26. Mantenere accessibile, per il campionamento ed il controllo degli Organi competenti, il punto assunto per la misurazione degli scarichi.
27. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) elaborato dal gestore. Dovranno essere effettuati controlli periodici con cadenza almeno semestrale degli inquinanti per i quali sono stati fissati i limiti e che non sono soggetti a controllo continuo. In fase attuativa dovrà essere prodotta idonea documentazione per definire i controlli, le misure e le stime necessari a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto alle condizioni dell'autorizzazione. La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.
28. La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati. I metodi analitici sono quelli di cui al D.M 25/08/2000 ed all'allegato VI della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della vigente normativa di settore.
29. Entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere elaborato un aggiornamento del PMeC tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenuti nel presente provvedimento. L'aggiornamento del PMeC dovrà essere concordato con la ST Arpa competente per territorio e sottoposto alla sua approvazione finale. Copia del documento finale coordinato e completo degli aggiornamenti, sarà trasmessa al Servizio 1 del DRA ed all'Area Metropolitana territorialmente competente per gli adempimenti di competenza.
30. Gli Organi di controllo (Area Metropolitana e la ST A.R.P.A) competenti per territorio effettueranno con periodicità almeno annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.
31. La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (D.A.P. e Provincia) competenti per territorio ed all'area 2 del D.T.A., sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

32. Per le emissioni diffuse dell'intero impianto, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti alla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
33. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.
34. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
35. La Ditta è onerata di realizzare un'area di ricezione (fossa) dei rifiuti organici putrescibili in ingresso all'impianto posizionata all'interno del capannone destinato al pretrattamento, stoccaggio e miscelazione/omogenizzazione del rifiuto organico putrescibile, collegata alla rete di captazione del percolato.
36. I primi 10 mm (quantitativo doppio rispetto alle previsioni normative) delle acque meteoriche di piazzale delle vie di percorrenza del materiale finito, tramite opportune pendenze, verranno convogliate presso un apposito disoleatore, stoccate all'interno della vasca e riutilizzate laddove necessario per l'inumidimento dei cumuli in maturazione posti accanto. Le acque eccedenti i 10 mm di prima pioggia verranno analizzate secondo i parametri della tabella 3 allegata alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e se conformi, saranno convogliate direttamente nei canali artificiali di scolo siti intorno all'impianto.
37. Le sabbie e le emulsioni oleose provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia saranno smaltiti presso impianti autorizzati.
38. Il gestore dovrà produrre, agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Catania e S.T. ARPA di Catania), a dimostrazione dell'effettivo conferimento, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti con la dichiarazione di avvenuto smaltimento da parte del destinatario finale del rifiuto stesso.
39. La pavimentazione delle aree destinate al trattamento ed allo stoccaggio dei rifiuti deve essere adeguatamente impermeabilizzata seguendo le linee di massima pendenza e preparato in modo tale da assicurare una pendenza minima per impedire il ristagno dei percolati e garantirne il convogliamento all'idoneo sistema di raccolta.
40. Provvedere, prima dello smaltimento, alla caratterizzazione analitica dei percolati.
41. Verificare la tenuta dei serbatoi di raccolta dei percolati e dei relativi bacini di contenimento, in modo da evitare, anche occasionalmente, il loro sversamento nell'ambiente esterno. Valutare al contempo l'opportunità di realizzare un "parco" unico di serbatoi raccolta percolati con contestuale rinvio alle biocelle di ossidazione per l'inumidimento dei cumuli in bioossidazione.
42. I diversi settori degli impianti dovranno essere opportunamente identificati tramite apposita cartellonistica recante le indicazioni delle caratteristiche dell'impianto e, ove necessario, anche le relative indicazioni di pericolo.
43. Prima dell'inizio dell'attività il Gestore dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/08 e verificarsi che gli spogliatoi ed i servizi per il personale possiedano i requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08.
44. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore è obbligato alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.
45. I reflui civili, provenienti dalla palazzina uffici, dalla guardiania e dai locali spogliatoi saranno trattati e smaltiti al suolo tramite vasca Imhoff e successivo impianto di sub-irrigazione. Secondo quanto indicato dal geologo incaricato dalla ditta, il dimensionamento dell'impianto di smaltimento sarà pari a 5 mt per ae.
46. Deve essere realizzata l'area a parcheggio (ex art.18 legge 765/1967) ed a verde secondo i criteri e le dimensioni esplicitati nella Tavola progettuale trasmessa dal gestore al D.R.U ARTA Servizio 4.1 ed a codesto Dipartimento con nota pec prot 92.2017 del 09.10.2017.
47. In aderenza al parere reso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Catania, prima dell'avvio dell'impianto dovrà essere prodotta la SCIA ai sensi del DPR n.151 del 01.08.2011 e corredando la stessa della documentazione prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 08/2012.

48. Occorre rispettare le prescrizioni di cui al parere del Comune di Catania n.prot 208184 rif prot n.156085/19 del 07.06.2019 procedendo al cambio di destinazione d'uso funzionale degli immobili secondo le specifiche previste nello stesso parere e darne immediata comunicazione a codesto Dipartimento ed al Dipartimento Regionale Ambiente.
49. Vista la prescrizione in uno al D.A n.290/gab del 24.06.2019 inerente la realizzazione della copertura metallica leggera a copertura dei percorsi dei rifiuti in trattamento all'interno del presidio al fine di evitare il contatto tra le acque meteoriche ed i percorsi, occorrerà comunque procedere alla pulizia meccanica degli stessi.
50. La misura dell'Indice Respirometrico, secondo i valori limite indicati nelle Linee Guida Regione Sicilia sugli Impianti di Compostaggio, deve avvenire sul campione tal quale. Il compost in uscita dall'impianto dovrà possedere un valore di IRD < 500 mg O₂ / kg s.v. * h e rispettare la normativa sugli ammendanti.
51. Porre in atto tutte le misure di contenimento delle emissioni odorigene concordate con ARPA CT soprattutto nei presidi a maggior impatto quale quello di accettazione e di maturazione finale che risulta coperto ma non confinato.
52. Procedere laddove necessaria ad una vagliatura intermedia della biomassa in uscita dalla fase ACT all'interno del presidio di maturazione.
53. Procedere laddove necessario ai fini della corretta mineralizzazione della biomassa in maturazione a rivoltamento della stessa mantenendo la tracciabilità del lotto.
54. Rispettare le linee di percorrenza del rifiuto in trattamento e quella inerente il prodotto finito (materie prime) indicate nella Tavola "Presidi PMC" trasmessa dal proponente ad ARPA CT, al D.A.R ed a codesto Dipartimento giusta nota pec prot 225.2019 del 05.07.2019.
55. Valutare, nel periodo delle piogge, la realizzazione di una copertura mobile sopra i biofiltri in modo che le continue piogge non possano inumidire oltremodo il materiale rendendolo inefficace allo scopo di depurazione. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di emissione fissati nel presente Decreto.
56. Il grado di miscela della biomassa da avviare al trattamento con strutturante verde e/o sovrillo di ricircolo che non vengono a computarsi nella potenzialità massima autorizzata anche alla luce del recente aggiornamento normativo che considera gli sfalci urbani quale materia prima, deve seguire i dettami della normativa di settore.
57. I rifiuti costituiti da fanghi possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza che deve comunque prevedere, ad inizio processo, una umidità compresa tra il 45% ed il 65% ed un rapporto C/N compreso tra 20 e 30.
58. Ogni ciclo di trattamento deve essere identificato mediante idonea tabella che riporta la data di inizio processo e la quantità dei rifiuti identificativa del lotto.
59. La società dovrà applicare procedure documentate per l'identificazione dei singoli lotti di produzione del compost.
60. Dal ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti dovrà risultare materiale compostato di qualità con caratteristiche merceologiche conformi a quanto previsto dalle norme sugli ammendanti (D.lgs n.75/2010 e ss.mm.ii.).
61. Le acque di prima pioggia dell'area destinata allo stoccaggio del verde devono essere inviate al trattamento preliminare depurativo (disoleazione) prima di essere immesse nel corpo recettore.

Art. 5

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le prescrizioni impartite nel presente Decreto ed adeguato ai pareri/decreti degli altri enti preposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche prescrizioni inerenti la progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art.29 comma 2 del D.lgs n.152.2006 e ss.mm.ii.. L'autorità competente è onerata a trasferire il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti.

22 OTT 2019

Art. 6

Questo Dipartimento, Autorità competente per l'A.I.A., provvederà, successivamente alla comunicazione di inizio dell'attività di produzione dell'impianto, a disporre lo svolgimento da parte della Struttura Territoriale ARPA di Catania e della Città Metropolitana di Catania, a cui competono i controlli, di una visita ispettiva presso l'area di impianto, al fine di verificare la conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo.

Art. 7

Il Gestore dovrà far pervenire in anticipo alla Struttura Territoriale ARPA di Catania, alla Città Metropolitana di Catania ed all'ASP di Catania la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (ARPA, Città Metropolitana e ASP) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è altresì obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della procedura di VIA..

Art. 9

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l' Autorità Competente, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i tempi e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'Autorità Competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

Art.10

Il Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà produrre a questo Ufficio la seguente documentazione:

1. Garanzie fideiussorie così come previste dal D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, aggiornate agli indici ISTAT, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
2. Relazione giurata corredata da planimetrie e documentazione fotografica, redatta da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato comprensivo delle prescrizioni dettate dal presente provvedimento;
3. Nominativo del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa accettazione dell'incarico;

Art 11

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli parte II — titolo III del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori. Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 12

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione ed il Gestore IPPC, già sottoscritto da quest'ultimo e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 13

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D. Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 14

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 15

Ai sensi dell'Art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/06, la S. T. ARPA di Catania, accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, effettua i controlli a carico del gestore e che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. La S. T. ARPA di Catania e la Città Metropolitana di Catania effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al gestore IPPC.

Art. 16

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 comma 14 e dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs 152/06 ss. mm. ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 17

Al Presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro il termine di giorni sessanta e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 L.R. 12 agosto 2014, n.21 e dell'art. 29 del codice del processo amministrativo (all. 1 al D. Lgs. n. 104/2010).

Art. 18

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che al Gestore IPPC, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Catania (CT), Città Metropolitana di Catania, A.R.P.A. S.T. di Catania, ARPA Direzione Generale (catasto rifiuti), Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, Dipartimento Regionale Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Area 2, UTA Catania e Servizio 3 ASP SIAV (CT), SRR Catania, Comando Provinciale VVF di Catania.

Il Funzionario
(Ing. Francesco Arini)



Il Dirigente
(Arch. Antonino Rotella)



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1991, n. 24;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 645/Area I/S.G. del 30 novembre 2017 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l'On. Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22 aprile 1994 n. 146, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993*";
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*";
- VISTA** la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e in particolare l'art. 91 che reca "*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*" nell'ambito della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 concernente "*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni (*di seguito decreto legislativo 152/2006*), recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare il Titolo III alla Parte Seconda che riguarda la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e il Titolo III-bis alla Parte Seconda che riguarda l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che individua questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Autorità competente per la materia ambientale;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito *internet* della Regione Siciliana;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: "*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*", che individua questo Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/GAB dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16 marzo 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente ha impartito disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015;

- VISTA** la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale*” e, in particolare, l’articolo 91 recante “*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*”;
- VISTA** la legge 22 maggio 2015 n. 68, recante “*Disposizioni in materia di delitti ambientali*”;
- VISTA** la Delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n. 189 concernente: “*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione*”, con la quale la Giunta di Governo, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della soprarichiamata Commissione, per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*” che ha modificato la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e con l’art. 16, ha introdotto l’art. 27-bis, rubricato “*Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)*”;
- VISTO** il D.A. 18 aprile 2018, n. 142/GAB di revoca del Decreto Assessoriale 29 gennaio 2018 n. 32/GAB che ha modificato il D.A. 17 maggio 2016 n. 207/GAB di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (*di seguito C.T.S.*), applicativo dell’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n. 189;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 recante “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale*”, pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 del 26 febbraio 2019- Parte I;
- VISTA** la nota prot. n. 23797 del 9 aprile 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con la quale sono state diramate le “*Prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)*”;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*” pubblicata nella G.U.R.S. n. 23 del 23 maggio 2019;
- VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della C.T.S. e, contestualmente, sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della Commissione;
- VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
- VISTA** la Delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27 giugno 2019 con la quale, è stato approvato il regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R. di cui all’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 nella parte riguardante la “*Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*”;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei progetti*”;
- VISTO** il D.P.Reg. n.708 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Battaglia l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente n. 704 del 6 agosto 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Di Martino l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
- VISTA** l’istanza prot. n. 45/2018 del 31 maggio 2018 (prot. DRA n. 34275 del 31 maggio 2018) con cui la sig.ra Pisasale Daniela, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante dell’installazione/impianto IPPC denominato “*Realizzazioni e Montaggi S.r.l. a Socio Unico*” P.IVA 01610700898, con sede legale in Viale Teracati n. 156 nel Comune di Siracusa, ha chiesto all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente

l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006, comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006, per il progetto di un "Impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale in c.da Milisinni, località Passo Martino nel Comune di Catania" - Foglio n. 52 particelle nn. 25 q.p., 574 q.p., 576, 577, 583 q.p., 584, 585 e 586 del NCT del Comune di Catania, con allegata la seguente documentazione:

ELENCO AUTORIZZAZIONI

SCHEMA SINTETICO PROGETTO

SINTESI NON TECNICA

RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE GEOLOGICA

PROPOSTA PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO

Tav.1 Inquadramento Geografico

Tav.2 Planimetria stato di fatto (scala 1:100)

Tav.3 Planimetria Generale (scala 1:500)

Tav.4 Gestione dei colaticci (scala 1:500)

Tav.5 Gestione delle acque di piazzale e delle acque meteoriche (scala 1:500)

Tav.6 Computo delle superfici coperte e scoperte (scala 1:500)

Tav.7 Planimetria con indicazione delle linee di percorrenza interne (scala 1.500)

Tav.8 Ubicazione dei biofiltri, dei filtri a carboni attivi, dei piezometri, dei pozzetti di prelievo e del sondaggio a carotaggio continuo (scala 1:500)

Tav.9 Pianta e sezione della biocella e dei biofiltri (scala 1:100)

Tav.10 Planimetria Impianto con mitigazione a verde impatti (scala 1:500)

Tav.11 Planimetria Impianto con opere mitigazione impatto acustico (scala 1:500)

Manufatti da realizzare:

Tav.12 Pianta e prospetto Area di maturazione e raffinazione finale (scala 1:500)

Tav.13 Pesa a bilico (scala 1:100)

Tav.14 Pianta e prospetto Capannone di ricezione (scala 1:200)

Tav.15 Pianta e prospetto Capannoni deposito compost finito (scala 1:200)

Tav.16 Planimetria Impianto Antincendio (scala 1:500)

Tav.17 Planimetria dello stabilimento (rumore)

Studio di Impatto Ambientale

Verifica di Incidenza DPR n. 357/1997 – Valutazione Appropriata II livello

Altri documenti:

- Quadro economico e computo metrico estimativo Elenco prezzi – Anali prezzi
- Dichiarazione di asseverazione attestante il valore dell'opera ai fini della tariffa istruttoria
- Documentazione attestante la titolarità di gestore dell'installazione (titolo di proprietà)
- Visura camerale c/c C.C.I.A.A. – Visure/Mappa Catastali
- Copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore
- ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2004 certificato n. IT13/0085
- ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008 certificato n. IT15/0298
- Certificato di destinazione urbanistica

VISTA

la nota prot. n. 46610 del 20 luglio 2018 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato, con la quale ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è stata comunicata a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, la procedibilità dell'istanza e, altresì, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, l'avvenuta pubblicazione in data 9 luglio 2018, sul portale ambientale SI-VVI, del progetto, dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica nonché dell'avviso redatto dalla Società REM S.r.l. ai sensi dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo 152/2006;

VISTA

la nota prot. n. 46593 del 20 luglio 2018 con la quale il Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla pertinente C.T.S. la documentazione pervenuta a corredo della superiore istanza ai fini delle attività istruttorie di competenza;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4286 del 22 gennaio 2019 è stata indetta la *prima* Conferenza di Servizi, convocata per il giorno 31 gennaio 2019 dall'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006 con gli effetti dell'art. 14-*ter* della legge 241/90;

VISTO il verbale della *prima* Conferenza di Servizi tenutasi in data 31 gennaio 2019, notificato all'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. 7338 del 4 febbraio 2019, nel corso della quale è stato illustrato il P.I.I. n. 12 del 22 gennaio 2019 della C.T.S., sono stati prodotti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ed è stato incardinato il procedimento di AIA avviato dal Servizio 7 del dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti a seguito di istanza della Società R.E.M. S.r.l. al predetto Dipartimento in data 28 febbraio 2017 ed assunta al prot. DRAR n. 9250, di cui alle Conferenze di Servizi tenutesi in data 4 agosto 2017 e 21 agosto 2017, regolarizzata ai fini degli oneri istruttori con integrazione documentale del 31 marzo 2017 assunta al prot. DRAR al n. 15674 del 5 aprile 2017;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 24244 del 10 aprile 2019 è stata convocata la *seconda* Conferenza di Servizi, per il giorno 19 aprile 2019 dall'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006 e dell'art. 14-*ter* della legge 241/90;

VISTO il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi tenutasi in data 19 aprile 2019, notificato all'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. 27122 del 23 aprile 2019, nel corso della quale è stato illustrato il P.I.C. n. 127 del 17 aprile 2019 della C.T.S. e sono stati prodotti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio del PAUR;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 48549 del 10 luglio 2019 è stata convocata la Conferenza di Servizi *conclusiva*, per il giorno 22 luglio 2019 dall'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006 e dell'art. 14-*ter* della legge 241/90 con gli effetti dell'art. 14-*quater* della medesima legge;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* tenutasi in data 22 luglio 2019, notificato con nota prot. n. 51693 del 23 luglio 2019 dall'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente, nel corso della quale è stata data evidenza che, la Società REM S.r.l. con nota prot. n. 127 del 23 aprile 2019 (prot. DRA n. 27596 del 24 aprile 2019) ha presentato controdeduzioni e richiesta di modifica delle prescrizioni al sopra richiamato P.I.C. n. 127/2019 della C.T.S. e che a seguito di audizione tenutasi in data 15 maggio 2019 con la C.T.S., la Società R.E.M. S.r.l. ha trasmesso con nota prot. n. 149 del 16 maggio 2019 (prot. DRA n. 33172 del 16 maggio 2019) Planimetria denominata "*Copertura percorsi interni movimentazione rifiuti*" quale proposta di miglioria funzionale alla richiesta di cassazione delle prescrizioni n. 24 e n. 25 contenute nel parere della Città Metropolitana di Catania prot. n. 43436 del 20 luglio 2018. I lavori della C. di S. sono stati sospesi in attesa di ricevere dall'Amministrazione Comunale, i chiarimenti richiesti ai fini della conclusione del procedimento di A.I.A. dal Dirigente del Servizio 7 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in merito all'espressione "*sulla variante urbanistica*" riportata nel parere prot. n. 208184 del 7 giugno 2019 del Sindaco del Comune di Catania;

VISTO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 185 del 29 maggio 2019 della C.T.S. con il quale la pertinente Commissione, a seguito dell'audizione del proponente e della valutazione della documentazione integrativa sopra richiamata, ha ritenuto di dovere annullare e sostituire il precedente parere n. 127/2019 e, contestualmente, ha espresso, per quanto di propria competenza "*parere positivo condizionato di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. integrato dalla Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.*";

VISTO il proprio decreto n. 290/GAB del 24 giugno 2019 di giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006, integrato dalla Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento con nota prot. n. 45495 del 28 giugno 2019;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 57475 del 22 agosto 2019 è stata riconvocata la Conferenza di Servizi *conclusiva*, per il giorno 11 settembre 2019 dal Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006 e dell'art. 14-*ter* della legge 241/90 con gli effetti dell'art. 14-*quater* della medesima legge;

- VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* tenutasi in data 11 settembre 2019, notificato dal Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 60856 del 12 settembre 2019, durante la quale è emersa la discrepanza tra le prescrizioni di cui alla nota prot. 26847 del 19 aprile 2019 dell’U.T.A. di Catania del Dipartimento dell’Ambiente e la prescrizione n. 25 del D.A. n. 290/GAB. del 24 giugno 2019, dirimente ai fini dell’emissione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), e pertanto la Conferenza è stata aggiornata per il 18 settembre 2019;
- VISTO** il verbale del tavolo tecnico tenutosi presso i locali del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, notificato con nota prot. n. 37919 del 17 settembre 2019 del Servizio 8 “Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – AIA” del predetto Dipartimento, le cui conclusioni finali rinviando alla presentazione da parte del proponente di idonea documentazione tecnica progettuale in ordine al confinamento dell’area di maturazione e del relativo trattamento delle arie esauste ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori della Conferenza di Servizi *conclusiva* tenutasi in data 18 settembre 2019, durante la quale sono state acquisite le posizioni unitarie, favorevoli e definitive espresse dai rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti competenti, comprensivo del provvedimento di VIA, del parere favorevole di AIA del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e di tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto in argomento, che costituisce parte integrante del presente decreto (allegato A);
- VISTO** il D.D.S. n. 1286 del 22 ottobre 2019 con il quale il Servizio 8 – Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – A.I.A. del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, a seguito della nota prot. n. 281/2019 del 24 settembre 2019 della Società R.E.M. S.r.l., di trasmissione della “Relazione Tecnica sistema gestione aree esauste” e relativa “Tavola planimetrica”, ha rilasciato a condizione l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152/2006, per il progetto denominato “*Impianto di compostaggio e produzione di fertilizzanti mediante il trattamento biologico da realizzarsi in c.da Milisinni, località Passo Martino nel Comune di Catania*”, di cui alla notifica prot. DRAR n. 43735 del 23 ottobre 2019;
- PRESO ATTO** dal sopra richiamato D.D.S. n. 1286 del 22 ottobre 2019 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti che la Società R.E.M. S.r.l. è iscritta nella *White List* della Prefettura – U.T.G. di Siracusa a far data dal 9 dicembre 2014 e successiva istanza di rinnovo del 22 ottobre 2018;
- ACQUISITA** con pec del 17 ottobre 2019 (prot. DRA n. 68584 del 17 ottobre 2019), ai sensi dell’art. 36 della legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2019, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei professionisti incaricati alla progettazione dell’intervento, attestante che “*le spettanze correlate alle prestazioni professionali sono state regolarmente liquidate dalla Società proponente....*”;
- DATO ATTO** che la Società REM S.r.l. ha effettuato in data 8 ottobre 2019, su conto corrente postale n. 17770900 il pagamento della tassa di concessione governativa per un importo pari a euro 180,76 prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3/2003, come da attestazione di versamento;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

di dare atto della “determinazione conclusiva favorevole” della Conferenza di Servizi *decisoria* del 18 settembre 2019 ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) in ordine all’istanza presentata in data 31 maggio 2018 (prot. DRA n. 34275 del 31 maggio 2018) dalla sig.ra Pisasale Daniela, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società “Realizzazioni e Montaggi S.r.l. a Socio Unico” P.IVA 01610700898, con sede legale in viale Teracati n. 156 nel Comune di Siracusa, per la realizzazione e l’esercizio del progetto denominato “*Impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale in c.da Milisinni, località Passo Martino nel Comune di Catania*” – Foglio n. 52 particelle nn. 25 (q.p.), 574 (q.p.), 576, 577, 583 (q.p.), 584, 585 e 586 del N.C.T. del Comune di Catania.

Articolo 2

di rilasciare, ai sensi dell’art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale

(VIA) integrata dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai fini della realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cui al precedente art. 1, comprendente i seguenti pareri e titoli abilitativi di cui alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi *decisoria* del 18 settembre 2019 e che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- D.A. n. 290/GAB del 24 giugno 2019 con il quale questo Assessorato ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006, comprensivo della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per il progetto denominato "Impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale in c.da Milisinni, località Passo Martino nel Comune di Catania" – Foglio n. 52 particelle nn. 25 (q.p.), 574 (q.p.), 576, 577, 583 (q.p.), 584, 585 e 586 del N.C.T. del Comune di Catania (allegato B);
- Parere prot. n. 0047499 del 11 settembre 2019 di ARPA Sicilia S.T. di Catania di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), proposto dalla Società R.E.M. S.r.l. con pec del 26 luglio 2019 (prot. ARPA Sicilia n. 40083 del 29 luglio 2019), ai sensi dell'art. 29-*quater* comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, a condizione che venga prodotta dalla Società, entro 30 giorni dall'adozione del P.A.U.R., la stesura del PMeC (allegato C);
- D.D.S. n. 1286 del 22 ottobre 2019 con il quale il Servizio 8 – Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – A.I.A. del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152/2006 per il progetto denominato "Impianto di compostaggio e produzione di fertilizzanti mediante il trattamento biologico da realizzarsi in c.da Milisinni, località Passo Martino nel Comune di Catania" della Società R.E.M. S.r.l. (allegato D).

Articolo 3

L'efficacia e la durata di tutti i termini dei sopra citati titoli abilitativi decorrono dalla data di notifica a mezzo pec al Proponente/Gestore del presente decreto.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), contenute nel presente decreto, saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-*octies*, 29-*decies* e 29-*quattordices* del decreto legislativo n. 152/2006 da parte dell'Amministrazione competente. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi sopra citati, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti.

Articolo 5

Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, nel sito web di questo Assessorato ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel sito istituzionale di questo Dipartimento, in ossequio all'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e contemporaneamente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Palermo, **19 DIC. 2019**

L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 10 aprile 1978, n° 2 recante *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1991, n. 24;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”*;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”*;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante *“Disposizioni in materia di delitti ambientali”*;
- VISTA** la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 07 maggio 2015, n. 9 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”* ed, in particolare, l'art. 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”*, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019 Parte I;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 *“Bilancio di previsione delle Regione siciliana per il triennio 2019-2021”, Legge di stabilità regionale”*, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019 Parte I, Suppl. Ord.;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente: *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con

l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale;

- VISTA** la delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: “*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione*”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 nella parte riguardante la “*Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente*”;
- VISTO** il Decreto Assessoriale 18 aprile 2018, n. 142/GAB di revoca del Decreto Assessoriale 29 gennaio 2018 n. 32/GAB che ha modificato il Decreto Assessoriale 17 maggio 2016 n. 207/GAB di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art.44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii;
- VISTA** la nota prot. n.12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;
- VISTO** il D.P.Reg. n.645/Area I^/S.G. del 30/11/2017 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l'On. Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 708 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Battaglia l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTA** l'istanza acquisita al protocollo ARTA n. 34275 del 31.05.2018 con cui la R.E.M. srl, ha chiesto all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ricomprendente la procedura di Vinca ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 Valutazione appropriata livello II – dell'installazione/impianto IPPC “Impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale” denominato Realizzazioni e Montaggi S.r.l., con sede legale in viale Teracati n. 156 – 96100 Siracusa, e stabilimento sito in comune di Catania, c.da Milisinni, località Passo Martino, S:P: n. 69/II Foglio n. 52, p.lle: 584, 585, 586, 576, 577, 25 (in parte), 574 (in parte), 583 (in parte), del N.C.T. del Comune di Catania, con allegata la seguente documentazione.

- ELENCO AUTORIZZAZIONI
- SCHEDA SINTETICA PROGETTO
- SINTESI NON TECNICA
- RELAZIONE TECNICA
- RELAZIONE GEOLOGICA
- PROPOSTA PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
- RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO
- Tav.1 Inquadramento Geografico
- Tav.2 Planimetria stato di fatto (scala 1:100)
- Tav.3 Planimetria Generale (scala 1:500)
- Tav.4 Gestione dei colaticci (scala 1:500)
- Tav.5 Gestione delle acque di piazzale e delle acque meteoriche (scala 1:500)
- Tav.6 Computo delle superfici coperte e scoperte (scala 1:500)
- Tav.7 Planimetria con indicazione delle linee di percorrenza interne (scala 1:500)
- Tav.8 Ubicazione dei biofiltri, dei filtri a carboni attivi, dei piezometri, dei pozzetti di prelievo e del sondaggio a carotaggio continuo (scala 1:500)
- Tav.9 Pianta e sezione della biocella e dei biofiltri (scala 1:100)
- Tav.10 Planimetria Impianto con mitigazione a verde impatti (scala 1:500)
- Tav.11 Planimetria Impianto con opere mitigazione impatto acustico (scala 1:500)
- Manufatti da realizzare:
- Tav.12 Pianta e prospetto Area di maturazione e raffinazione finale (scala 1:500)
- Tav.13 Pesa a bilico (scala 1:100)
- Tav.14 Pianta e prospetto Capannone di ricezione (scala 1:200)
- Tav.15 Pianta e prospetto Capannoni deposito compost finito (scala 1:200)
- Tav.16 Planimetria Impianto Antincendio (scala 1:500).

- Tav.17 Planimetria dello stabilimento (rumore)
- STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
- VERIFICA DI INCIDENZA DPR n.357/1997 - Valutazione Appropriata II livello.

PRESO ATTO che la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Assessorato è avvenuta in data 09/07/2018;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

APPURATO il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi dell'art. 24 e s.s. del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori datata 29.05.2018 allegata alla nota prot. ARTA n. 34275 del 31.05.2018 della ditta REM s.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 76132 del 12.12.2018 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla *Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale* la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;

ACQUISITO il parere n. 185/2019 approvato nella seduta del 29.05.2019 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, (composto da n. 52 pagine), con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale - comprensivo della valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 - per il progetto esaminato a condizione che siano messe in atto le misure di mitigazione indicate dal Proponente nello S.I.A. e nella Valutazione d'Incidenza Ambientale e con le ulteriori prescrizioni/condizioni riportate nel citato parere;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Acquisito il parere n. 185/2019 di cui alle premesse, si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. al progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale in c.da Milisinni, località Passo Martino nel Comune di Catania - comprensivo della valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, proposto dalla REM s.r.l., con sede legale in viale Teracati n. 156, 96100 Siracusa, a condizione che siano messe in atto tutte le misure di mitigazione/compensazione contenute nello Studio d'Impatto Ambientale al capitolo 6 e nella Valutazione d'Incidenza Ambientale da pag. 58 a pag. 68 e da pag. 80 a pag. 92, in uno a quelle stabilite dalla Città Metropolitana di Catania con parere nota prot. n. 43436 del 20.07.2018 e con le seguenti ulteriori prescrizioni/condizioni:

Progettazione esecutiva

1. al fine di contenere il consumo energetico dell'impianto e assicurare che lo stesso abbia una sua autosufficienza energetica proveniente da fonti di energia rinnovabile, il proponente nel progetto esecutivo dovrà prevedere:
 - al ricircolo delle aree esauste aspirate dal presidio di accettazione e da quello di stoccaggio del sovrappeso con contestuale invio alle biocelle, laddove la medesima aria sarà insufflata;
 - la collocazione di motori e apparecchiature elettriche ad alta efficienza energetica;
 - l'illuminazione esterna dovrà essere con proiettori rivolti verso il basso, lampade a led e collegata a un sistema di autoproduzione per autoconsumo di energia da fonte rinnovabile;
 - che gli edifici siano riqualificati secondo le direttive previste dal GSE per il contenimento dei consumi energetici e caloriferi;
2. i materiali impiegati per la ristrutturazione degli edifici dovranno rispettare i criteri minimi ambientali (c.d. C.A.M.);
3. tutte le strutture dovranno essere dotate di portoni a tenuta o da barriere anti-allagamento aventi un'altezza non inferiore a un metro;

4 tutta la superficie dell'impianto pavimentata dovrà essere dotata di sistemi separati per la raccolta delle acque piovane di tetti, strade e piazzali e liquidi di dilavamento derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti;

5 sul tratto di strada interpodereale che conduce dalla S.P. 69/II all'ingresso dell'impianto, il proponente dovrà eseguire tutte quelle opere necessarie al fine di rendere la stessa conforme e qualificabile come strada "E - urbana di quartiere" che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- larghezza della carreggiata almeno sette metri, composta da una corsia per senso di marcia larga 3,50 m, dovendosi prevedere il transito di mezzi pesanti da e per l'impianto;
- pavimentazione del tipo impermeabile al fine di evitare che eventuali perdite di olii, carburanti e percolato, possano filtrare sul suolo sottostante;
- le barriere stradali che delimitano la carreggiata dovranno essere del tipo legno-acciaio;
- non deve essere consentita né la sosta né la fermata lungo tutto il tratto di strada;
- velocità massima 40 km/h;

6 dovrà prevedersi un'area per il deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, ecc.). Area che dovrà essere appositamente attrezzata e impermeabilizzata, al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;

7 dovrà predisporre il Piano di emergenza interna (PEI) e inviare al Prefetto di Catania le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano di emergenza esterna (PEE), così come disposto dall'art. 26-bis introdotto nel Decreto Legge n.113/2018, nel corso della conversione in legge, avvenuta con Legge 132/2018;

8 Il proponente, prima dell'avvio dei lavori, è onerato a trasmettere all'autorità competente a trasmettere il progetto esecutivo adeguato secondo le superiori prescrizioni.

In fase di cantiere

9 l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato entro i successivi dieci giorni a questo Assessorato - Dipartimento Ambiente - Servizio I valutazioni ambientali e a tutti gli enti di controllo interessati;

10 Il trattamento del materiale pericoloso contenente amianto dovrà essere eseguito da ditte specializzate con attestazione SOA nel settore OG12, Bonifiche ambientali e iscritte all'albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Bonifica Amianto Categoria 10A classe D;

11 le acque impiegate durante le operazioni di abbattimento delle polveri nella fase di scavo, nei tratti caratterizzati dalla potenziale presenza d'inquinanti, devono essere raccolte e trattate e il materiale di risulta proveniente dal procedimento di sedimentazione dovrà essere trattato come rifiuto;

12 al fine di limitare l'emissione di polveri causata dai mezzi da e per il cantiere, prevede alcuni accorgimenti tecnici da mettere in atto quali l'accurata manutenzione della viabilità interna al sito, l'applicazione di dispositivi sui mezzi (teli di copertura), la bagnatura nei periodi secchi della viabilità interna attraverso l'utilizzo di impianti di abbattimento polveri realizzato con mezzi mobili;

13 per mitigare l'impatto legato al rumore, le operazioni di movimentazione dovranno svolgersi soltanto nelle ore diurne e si dovrà evitare la sovrapposizione di attività caratterizzate da emissioni significative;

14 al fine di proteggere l'avifauna presente tutte le attività di cantiere dovranno svolgersi esclusivamente dall'alba al tramonto e soprattutto nel periodo primaverile le stesse dovranno essere limitate alle sole ore diurne - ovvero dalle ore 10:00 all'ore 15:00;

15 in accordo con ARPA Sicilia competente per territorio si dovranno avviare procedure di campionamento in corso d'opera per i controlli e le ispezioni previste dall'art.28 del D.P.R. n. 120/2017;

In fase di esercizio

16 la società proponente potrà trattare in ingresso all'interno dell'impianto i rifiuti identificati con i codici CER 200101 e 150101 Tipologia 16.1. "carta e cartone nelle forme commercializzate", laddove esclusi dal circuito COMIECO;

17 al fine della programmazione dei rifiuti in ingresso la Società REM srl dovrà acquisire, attraverso la richiesta formulata dai Comuni che intendono conferire all'interno dell'impianto, il parere delle

SRR delle Province che intende coinvolgere atteso che, a queste ultime, a mente dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9/2012 è demandata la programmazione e la localizzazione degli impianti;

18 dovrà prevedere una recinzione adeguata, su tutto il perimetro dell'impianto, con la finalità anche di impedire l'ingresso all'interno delle aree di lavoro alla fauna selvatica;

19 dovrà impiantare una schermatura con essenze arboree, di altezza non inferiore a tre metri, la cui scelta dovrà essere coerente a quanto riportato nel Formulario Natura 2000 a corredo della SIC ITA070001 "Foce Simeto e Lago Gornalunga" e concordata con l'ente gestore della R.N.O., al fine anche di creare una barriera acustica da e verso l'impianto, e di intercettare le eventuali emissioni polverulente durante le fasi di trattamento del rifiuto e di maturazione del compost;

20 tutte le aree libere da infrastrutture dovranno essere sottoposte a piantumazione con essenze la cui scelta dovrà essere coerente a quanto riportato nel Formulario Natura 2000 a corredo della SIC ITA070001 "Foce Simeto e Lago Gornalunga" e concordata con l'ente gestore della R.N.O.;

21 in prossimità dell'ingresso all'area impiantistica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'ideale planimetria con lay-out dell'intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle Materie Prodotte, sia dell'impianto di compostaggio che degli altri impianti presenti nell'area con indicate tutte le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e materie prodotte, nei diversi impianti. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate agli Enti competenti;

22 i dati relativi ai parametri di processo, con particolare riferimento ad ossigeno, temperatura ed umidità nelle biocelle sia di ossidazione che di maturazione dovranno essere facilmente verificabili e tenuti a disposizione delle Autorità preposte ai controlli;

23 dovrà essere previsto un controllo degli accessi e un presidio di sorveglianza durante le ore di apertura dell'impianto;

24 deve essere individuata un'area ben specifica sia per il conferimento e/o l'accettazione sia per la messa in riserva del rifiuto da trattare, opportunamente segnalata con cartelli indicanti il codice CER di appartenenza.

25 nella fase di maturazione deve essere mantenuto un tenore di umidità superiore al 30 % ed un flusso d'aria idoneo a garantire condizioni di microaerobiosi della massa per assicurare la conformità del compost ottenuto alle disposizioni di legge; deve essere garantito il regolare funzionamento dei biofiltri, degli scrubber e dei filtri a maniche e a carboni attivi, curandone la manutenzione e gestione; il materiale di riempimento deve essere sempre efficiente e privo di sostanze estranee;

26 dovrà installare due campionatori olfattometrici dotati di sistema di misurazione del tipo olfattometria dinamica che si basi sulla percezione olfattiva di un gruppo di persone (panel test) che valutino gli odori loro presentati:

- un campionatore olfattometrico dovrà essere installato all'interno del perimetro dell'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania;

- un campionatore olfattometrico dovrà essere installato all'interno della R.N.O. Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", in area quanto più prossima all'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania e con l'Ente gestore della stessa R.N.O.;

27 dovrà installare tre centraline di monitoraggio attrezzate per il rilevamento di parametri sia fisici che chimici, in modo tale da effettuare il monitoraggio in continuo almeno dei seguenti parametri:

- Direzione e intensità del vento;
- Temperatura, pressione e umidità;
- Polveri;
- Altri eventuali parametri per i quali l'ARPA Sicilia ST di Catania intende svolgere un monitoraggio in continuo;

- una centralina di monitoraggio dovrà essere installata all'interno del perimetro dell'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania;

- una centralina di monitoraggio dovrà essere installata all'esterno dell'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania;

- una centralina di monitoraggio dovrà essere installata all'interno della R.N.O. Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", in area quanto più prossima all'impianto e le coordinate geografiche

per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania e con l'Ente gestore della stessa R.N.O.;

28 la fase di stoccaggio delle matrici e la fase di bioossidazione dovranno avvenire in ambiente confinato per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento;

29 le fasi di stoccaggio delle matrici, di bioossidazione ACT, di post maturazione e di deposito del prodotto finito dovranno avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistema di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio;

30 Per quanto riguarda la fase ACT alla fine l'IRD deve rispettare i seguenti limiti:

La fase attiva presidiata, se distinta da quella di maturazione, deve avere una durata tale da garantire un prodotto in uscita con una sufficiente stabilità biologica, ovvero rispettare in alternativa uno dei due valori seguenti:

- indice respirometrico (I.R.) statico < 500 mg O₂ / kg s.v. * h;
- indice respirometrico (I.R.) dinamico < 1.000 mg O₂ / kg s.v. * h.

Per quanto riguarda la fase di curing, alla fine del processo l'IRD deve rispettare i seguenti limiti (La fase di maturazione deve, dopo 90 giorni, garantire il rispetto in alternativa di uno dei due valori seguenti):

- indice respirometrico (I.R.) statico < 250 mg O₂ / kg s.v. * h ;
- indice respirometrico (I.R.) dinamico < 500 mg O₂/kg s.v.*h .

Mentre per le emissioni prodotte esse devono essere abbattute con biofiltrazione preceduta da abbattimento con scrubber.

In particolare, il biofiltro dovrà essere dimensionato rispettando le seguenti indicazioni:

- garantire un tempo di contatto di almeno 36" (meglio 45");
- il biofiltro va dimensionato sulla base di un rapporto con il flusso orario di effluenti gassosi da trattare pari ad almeno 1 mc (di letto di biofiltrazione): 80 Nmc/h.

31 le attrezzature meccaniche dovranno essere dotate di silenziatori a norma CE e i macchinari impiegati dovranno essere ad alto livello di insonorizzazione. Qualora si rendesse necessario utilizzare macchinari maggiormente inquinanti dal punto di vista acustico, questi dovranno essere muniti di involucri e/o contenitori a elevato abbattimento delle emissioni sonore;

32 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

33 i rifiuti in ingresso e durante la lavorazione devono essere tenuti in ambiente confinati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05.02.1998 così come modificato dal D.M. 186/2006 ed in deroga a quanto previsto dal CPI n. 21283, così come previsto all'art. 1 comma 1 punto 1 dell'Ordinanza n. 12 del 06/10/2017 e successive;

34 le aree per il conferimento e/o l'accettazione del rifiuto da trattare, così come il deposito temporaneo del Compost in uscita, devono essere opportunamente segnalate con cartelli indicanti il codice CER di appartenenza;

35 I sovralli dovranno essere separati per categoria e destinati in apposite aree e smaltiti attraverso ditte autorizzate;

36 le fasi di stoccaggio delle matrici, di bioossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito dovranno avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistema di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio;

37 per contenere meglio le emissioni diffuse è necessario che nella fase d'accettazione e di biostabilizzazione i rifiuti e/o i materiali da essi derivati durante le lavorazioni siano tenuti in ambiente confinato;

38 gli ambienti confinati entro cui avviene il processo di trattamento dovranno essere mantenuti in costante depressione, mediante aspirazione verso i punti di presa, per contenere la fuoriuscita di odori dall'impianto;

39 le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque;

- 40 le caditoie di recapito delle acque meteoriche devono essere tenute sempre pulite ed in efficienza per una corretta gestione delle stesse, evitando così eventuali fenomeni di ruscellamento su terreno adiacente e non impermeabilizzato;
- 41 i serbatoi di contenimento del percolato devono essere dotati di sistemi di rilevamento sonori e visivi per la pronta gestione delle eventuali perdite;
- 42 la capacità del bacino di contenimento dei serbatoi per lo stoccaggio del percolato non dovrà essere inferiore al volume dei serbatoi posizionati al suo interno;
- 43 almeno una volta l'anno (e ogni qualvolta si rendesse necessario) il proponente deve provvedere allo svuotamento e alla pulizia delle vasche di accumulo del percolato;
- 44 si provveda alla manutenzione periodica dell'impianto al fine di garantirne una buona funzionalità (verifiche tenuta valvole, biofiltri, etc.);
- 45 gli oli di lubrificazione esausti dovranno essere trimestralmente inviati a smaltimento tramite ditta autorizzata;
- 46 qualora i limiti acustici dovessero superare quelli di Legge, il proponente dovrà richiedere l'autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee, in ottemperanza alla Legge 447/1995;
- 47 durante la fase di conferimento, al fine di evitare emissioni odorigene e possibili sversamenti accidentali di percolato, è assolutamente vietato lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti in entrata presso l'impianto e lungo la S.P. 69/II;
- 48 per assicurare un corretto flusso degli automezzi in entrata all'impatto, lo stesso dovrà avvenire nell'arco delle 24 ore, con un intervallo di 15 minuti fra un ingresso e l'altro e comunque programmando gli ingressi giornalmente al fine di evitare congestioni sulla viabilità di accesso da e per l'impianto, di tali ingressi dovrà essere redatto un apposito registro di ingresso dei mezzi, il cui estratto trimestrale dovrà essere inviato alla città Metropolitana di Catania per le opportune verifiche;
- 49 per assicurare il rispetto delle prescrizioni indicate ai precedenti due punti (prescrizione/condizione n. 47 e n. 48) il proponente all'ingresso dell'impianto dovrà implementare il sistema di telecontrollo che intende realizzare, in modo tale da conservare le immagini per un periodo non inferiore a sei mesi, che saranno visionabili dalle Autorità preposte al controllo e alla vigilanza dell'impianto;
- 50 dovrà prevedere, con cadenza semestrale, degli interventi di manutenzione ordinaria lungo la S.P. 69/II, limitatamente al tratto compreso fra lo svincolo con la S.S.417 e l'incrocio con la stradella interpodereale, da concordarsi con la Città Metropolitana di Catania;
- 51 dovrà prevedere una costante e continua manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di stradella interpodereale (che sarà trasformato in strada urbana locale tipo "E", come previsto con la precedente prescrizione/condizione n. 5) interessata dal transito dei mezzi da e per l'impianto;
- 52 tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni di cantiere, gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
- 53 dovrà provvedere a una costante manutenzione dei fossi di scolo e prevedere specifici interventi di manutenzione spondale in modo tale da ridurre - se non eliminare - il rischio idraulico (R2) segnalato dal PAI;
- 54 l'esercizio dell'attività non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel rispetto della Normativa vigente nel settore;
- 55 tutte le aree di accumulo temporaneo (non a scopo di processo biologico) di rifiuti ad elevata putrescibilità, nelle quali sia prevista la presenza non episodica di operatori, devono essere liberate e lavate con adeguata frequenza;
- 56 per l'alimentazione del sistema antincendio non potranno essere impiegate acque di depurazione; tali acque potranno essere riutilizzate solo nell'ambito di quanto previsto dal D.A. n. 353 del 21.03.2013 per il riutilizzo delle acque depurate.
- 57 tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
- 58 siano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;

In fase di cantiere e di esercizio

- 59 dovrà essere rispettata ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impianti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico e all'emissione di rumore causati dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto anche in rapporto alle esigenze riproduttive e migratrici delle fauna e dell'avifauna;
- 60 l'eventuale deposito, anche solo temporaneo, di sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti, ecc...), potrà avere luogo esclusivamente in apposite aree all'uopo opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti; nel caso si verifichi uno sversamento di qualsiasi entità che possa interessare anche indirettamente una qualsiasi delle matrici ambientali esposte si dovrà provvedere alla tempestiva rimozione del materiale sversato ed al successivo smaltimento in discariche autorizzate; tutti gli elementi in metallo e/o plastica, i materiali di usura delle attrezzature e dei mezzi ed i residui di carburanti e/o lubrificanti saranno obbligatoriamente stoccati in aree idonee e successivamente trasportati nei centri di raccolta autorizzati per il regolare smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia;
- 61 a seguito di un evento di possibile contaminazione ambientale, il proponente dovrà procedere con l'attivazione di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 62 le macchine operanti all'interno dell'impianto dovranno essere dotate di opportuni sistemi di sicurezza sensibili alla presenza dell'uomo, con blocco macchina automatico;
- 63 il proponente dovrà nominare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività di manutenzione che possono interessare i M.C.A., il quale avrà anche il compito di predisporre un programma di controlli periodici e di manutenzione visto che, una volta ultimate le operazioni di bonifica, non tutto l'amianto presente nel sito d'impianto sarà rimosso. Il nominativo del responsabile dovrà essere prontamente notificato a cura del proponente all'ARPA e all'ASP competenti per territorio, al fine di esercitare la sorveglianza;

Prescrizioni di V.Inc.A.

- 64 non dovranno essere espianate, per alcuna ragione, essenze arboree e arbustive contemplate nel Formulario Natura 2000 a corredo della SIC ITA070001 "*Foce Simeto e Lago Gornalunga*";
- 65 tutte le linee elettriche esistenti e quelle da realizzare dovranno essere completamente interrato al fine di ridurre il rischio di collisione con l'avifauna protetta dalla ZPS-ITA070029 "*Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto a area antistante la foce*";
- 66 nel periodo di accoppiamento e riproduzione dell'avifauna protetta, dovranno essere concordati con l'Ente gestore della R.N.O. tutti i necessari accorgimenti per ridurre drasticamente il rumore derivante dal traffico e dal funzionamento dei macchinari e delle attrezzature, in aggiunta alle prescrizioni/condizioni già dettate da questa Commissione dall'Ente gestore delle Riserva con il parere prot. n. 43436 del 27.07.2018. Una volta concordati gli ulteriori accorgimenti da mettere in campo, entro e non oltre trenta giorni, dovrà darsene evidenza all'Autorità Competente,
- 67 dovrà provvedersi alla rinaturalizzazione delle sponde del fiume Simeto, nell'area più prossima al sito d'impianto, le cui modalità e tipologia di intervento dovranno concordarsi con l'Ente Gestore della Riserva;
- 68 dovrà adottare un piano di monitoraggio in continuo per verificare l'impatto dell'attività e attivare tutte le azioni necessarie, come la presenza di trappole e altro, per evitare, e/o contenere, lo sviluppo di infestazioni da insetti e roditori all'interno dell'impianto che potrebbero avere incidenze sugli equilibri ecologico - ambientali della ZPS-ITA070029 "*Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto a area antistante la foce*" e della Riserva Naturale Orientata "*Oasi del Simeto*";
- 69 a partire dal secondo anno di attività e fino a tutta la sua vita utile, annualmente, quale misura di compensazione ambientale, la Società dovrà effettuare interventi di riqualificazione ambientale della Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", pari al 2% dell'utile d'impresa. Interventi che dovranno essere concordati con l'Ente gestore della medesima Riserva e dei quali dovrà darsene pronta evidenza all'autorità competente. Si chiarisce che in tale importo vanno ricomprese le spese per mettere in atto le misure di compensazione già dettate dalla Città Metropolitana di Catania con le prescrizioni n 7 e 30 di cui al parere n. 43436 del 20.07.2018 dal secondo anno di attività;

Ulteriori prescrizioni

- 70 con cadenza annuale il proponente dovrà trasmettere all'Autorità Competente un report sullo stato di attuazione delle prescrizioni durante la gestione dell'impianto;
- 71 qualsiasi variante sostanziale al progetto approvato, dovrà essere sottoposta a Procedura di Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui all'Art. 19 o all'Art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 72 cassare le prescrizioni 19, 24, 25 formulate dalla Città Metropolitana di Catania con parere prot. n. 43436 del 20.07.2018, sostituendole con la realizzazione di una copertura con struttura in carpenteria metallica leggera, dei percorsi interni all'impianto, come da proposta della Società e relativa planimetria allegata alla nota prot. n. 34027 del 20.05.2019 del Servizio I inviata tramite PEC del 21.05.2019. Inoltre andrà realizzato un controllo in continuo degli scarichi oggetto delle superiori considerazioni espresse, concordandolo con ARPA Sicilia.
- 73 nella fascia di rispetto del metanodotto SNAM definita ai sensi del DM 24.11.1984 e del DM 16.11.1999, il proponente non potrà realizzare alcun manufatto permanente a servizio dell'impianto di compostaggio;
- 74 dovrà essere presentato all'Autorità competente, a fine vita impianto, un piano di ripristino e recupero ambientale del sito secondo quanto previsto dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- 75 particolare cura andrà posta nella fase di smontaggio ed al conferimento dei materiali di risulta a fine ciclo dell'impianto; si proceda, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione.

Articolo 2

Costituiscono parte integrante del presente decreto il Parere Tecnico specialistico ambientale n. 185/2019 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale durante la seduta del 29.05.2019 ed i relativi elaborati progettuali in esso citati.

Articolo 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Articolo 4

Il presente decreto ha esclusiva valenza ambientale, pertanto il proponente è onerato a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto per la realizzazioni delle singole opere.

Articolo 5

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti preposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche prescrizioni inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. L'Autorità Competente è onerata a trasferire il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti.

Articolo 6

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato; eventuali modifiche dello stesso dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di poter valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006;

Articolo 7

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è

effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 10

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul portale ambientale SI-VVI. della Regione Siciliana e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana a cura del proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza.

Articolo 11

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

24 GIU. 2019



L'Assessore
On. Avv. Salvatore Cordaro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Cordaro', written over the printed name.